

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2023

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica; visto l’articolo 4 dello Statuto dell’Ente, che prevede tra le finalità istituzionali dell’ACI il presidio dei diversi versanti della mobilità, l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria ed assicurativa dirette a facilitare l’uso degli autoveicoli, nonché la promozione dell’educazione dei conducenti allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; visto il vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’Ente, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, con il quale è stata riconosciuta all’ACI e agli Automobile Club federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, la facoltà di adeguarsi con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal citato decreto legislativo n.175/2016 sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa; viste la relazione illustrativa del 19 giugno 2023 e la nota integrativa del successivo 20 giugno, e relativi allegati, sottoposte al Consiglio Generale, per le complessive valutazioni di competenza, dal Servizio per la Governance delle Società controllate ACI, aventi ad oggetto *“Proposta di riorganizzazione di Ventura S.p.A. come holding ‘pura’ di partecipazioni delle società di mercato direttamente partecipate da ACI”*; tenuto conto che l’Ente detiene attualmente una partecipazione del 90% nel capitale sociale della Società Ventura S.p.A. (di seguito Ventura), residuando la quota del 10% in capo alla stessa Società; tenuto conto che, a seguito di deliberazione del Consiglio Generale del 24 luglio 2019, la Società Ventura ha cessato di operare direttamente nel settore turistico, nel quale ha continuato ad essere presente esclusivamente per il tramite della sua controllata ACI Blueteam S.p.A., della quale detiene l’intero capitale sociale, operando di fatto come *holding* di detta Società; preso atto che, a fronte di tale situazione di non diretta operatività della Società nel settore turistico, l’Assemblea straordinaria di Ventura, nella riunione del 14 dicembre 2022, ha deliberato modifiche statutarie in tema di oggetto sociale, che risulta riformulato come segue: *“La Società ha per oggetto le seguenti attività: assunzione in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere; finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate. La Società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili, o anche opportuni, per il raggiungimento dell’oggetto sociale”*, con conseguente sostanziale trasformazione della *mission* societaria rispetto al precedente assetto; visto il verbale dell’Assemblea ordinaria di Ventura S.p.A. del 9 marzo 2023, nel corso della quale, a seguito delle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione, è stato nominato un Amministratore unico della

Società, con incarico sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, al quale è stato contestualmente conferito il mandato a redigere nei successivi 60 giorni una relazione, da portare all'attenzione dell'azionista, sulla situazione della Società e sulle sue prospettive in ordine ad un eventuale scioglimento anticipato, ad una fusione con la controllata ACI Blueteam o ad altro riposizionamento strategico all'interno del gruppo ACI; visto il documento "*Relazione sulla situazione di Ventura SpA e sulle sue prospettive*" del 4 maggio 2023, allegato al verbale della riunione sotto la lett. B.1), predisposto dall'Amministratore unico in esecuzione al mandato ricevuto, nel quale, all'esito di un'analisi condotta sotto i diversi profili giuridici, economico-aziendali, tecnico-amministrativi e fiscali, lo stesso conclude evidenziando come entrambe le ipotesi di estinzione della Società Ventura, sia mediante fusione inversa per incorporazione nella controllata ACI Blueteam sia mediante liquidazione e conseguente assegnazione dell'intero patrimonio al Socio ACI, comportano rischi, problematiche e significativa onerosità per l'Ente, ed esprimendo viceversa una valutazione positiva in merito al consolidamento della stessa Ventura quale *holding* delle Società di mercato dell'Ente, soluzione ritenuta non solo giuridicamente perseguibile e compatibile con il vigente ordinamento, ma anche vantaggiosa dal punto di vista fiscale e valutabile positivamente sotto il profilo economico, ravvisando inoltre in detta ipotesi i principi di efficiente gestione delle partecipazioni e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, considerati dalla prevalente giurisprudenza elementi essenziali ed indispensabili per legittimare la detenzione di una *holding* da parte di un Ente pubblico; ritenute per altro verso non praticabili ulteriori ipotesi alternative di riorganizzazione quale la dismissione e cessione a terzi della Società ACI Blueteam, in quanto la stessa garantisce all'Ente l'indispensabile presidio strategico ed operativo del settore turistico in linea con le proprie finalità statutarie, o, in alternativa, la fusione di ACI Blueteam nella controllante Ventura, riproponendosi per questa soluzione le stesse criticità già evidenziate relativamente all'operazione di fusione inversa di Ventura in ACI Blueteam e potendosi inoltre determinare problematiche amministrative e ricadute operative negative, stante la titolarità in capo ad ACI Blueteam di tutte le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di agenzia di viaggio; preso atto che l'ipotesi di riorganizzazione della Società Ventura quale *holding* delle partecipazioni *di mercato* dell'ACI, così come configurata dall'Amministratore unico nell'ambito della sua Relazione approvata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società del successivo 10 maggio 2023, prevede, fermo restando il mantenimento in capo alla stessa Ventura dell'intera partecipazione azionaria da essa già detenuta nella controllata ACI Blueteam, il conferimento a Ventura delle intere partecipazioni azionarie attualmente detenute dall'ACI nelle Società ACI Vallelunga S.p.A., nella misura del 99,98% del capitale sociale, ed ACI Global Servizi S.p.A., nella misura del 100% del capitale sociale, oltre che di una quota del 25,78% del capitale sociale di SARA Assicurazioni, attualmente detenuta dall'Ente nella misura dell'80%, previa positiva definizione, per quest'ultimo conferimento, del prescritto percorso autorizzativo da parte dell'IVASS; visto il parere legale acquisito da Ventura nel quale è evidenziata l'assenza di elementi preclusivi e la compatibilità con l'attuale quadro normativo della costituzione di una *holding* anche da parte di Enti pubblici non locali e richiamati gli specifici oneri motivazionali previsti al riguardo; visti i

successivi pareri dell'Avvocatura dell'Ente e della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo, che confermano la compatibilità dell'iniziativa con le previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e del vigente *Regolamento di governance delle Società partecipate dall'ACI*; visto lo schema di nuovo Statuto della Società Ventura trasmesso al competente Servizio dell'Ente in data 13 giugno 2023, allegato al verbale della riunione sotto la lett. B.2), non ancora deliberato dall'Assemblea dei Soci, che contiene nuove integrazioni ed ampliamenti dell'oggetto sociale con un più diretto collegamento con le finalità istituzionali e gli ambiti di attività definiti dall'articolo 4 dello Statuto dell'ACI e prevede una nuova configurazione di Ventura come Società di *benefit* ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; considerato che tale nuova qualificazione appare idonea ad assicurare maggiori benefici dall'azione della Società nei confronti della collettività, dei Soci e degli automobilisti in generale, dell'ACI e degli AC federati, nonché di enti ed associazioni operanti nel settore della mobilità e di altri portatori di interesse; preso atto che l'operazione di riassetto societario di Ventura S.p.A. configura un modello misto di *corporate governance*, attraverso il mantenimento dell'attuale sistema di tipo dipartimentale limitatamente alle Società di autoproduzione di beni e servizi che operano in regime di *in house providing*, basato sull'esercizio diretto da parte dell'ACI, attraverso una propria unità organizzativa interna, delle funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo, e mediante l'esercizio delle stesse funzioni in modalità indiretta, per il tramite di una Società *holding* pura priva di attività operative, limitatamente alle restanti Società preposte a servizi di interesse economico generale; considerato che lo stesso risulta idoneo e funzionale al complessivo efficientamento del sistema di *governance*, e, di conseguenza, all'incremento degli apporti conseguibili dalle Società collegate, riservando alle stesse modalità differenziate e dedicate di svolgimento delle funzioni di *governance*, rapportate ai diversi ambiti di intervento e di operatività; ritenuto in particolare che l'individuazione di una Società *holding* pura chiamata a gestire e coordinare una molteplicità di partecipazioni facenti capo all'ACI ed operanti in settori peculiari e distinti, tutti riconducibili alle diversificate attività statutariamente riservate all'Ente, appare in grado di garantire una più efficace e coordinata azione amministrativa di *governance* ed è funzionale al raggiungimento di più elevati livelli di efficienza, di integrazione e di sviluppo di reciproche sinergie tra le Società, nel contesto di una semplificazione dei processi e del rafforzamento ed incremento dei servizi offerti e delle relative entrate, concorrendo nel contempo alla riduzione dei complessivi oneri di sistema ed al conseguimento di economie di scala intragrupo; considerato in particolare che l'unitarietà di coordinamento strategico delle suddette partecipazioni societarie in capo a Ventura Spa è suscettibile di determinare l'efficientamento della struttura finanziaria della *holding* e delle sue partecipate anche attraverso l'utilizzo di sistemi di tesoreria accentrata con conseguente risparmio di oneri finanziari, la migliore integrazione delle diverse linee di attività presidiate dalle partecipate volta alla generazione di nuovi prodotti/servizi per l'utenza nonché all'aumento della marginalità di quelli già erogati, la gestione condivisa di servizi comuni ed infrastrutturali con auspicabili ritorni anche in termini di risparmi di spesa; ritenuta conseguentemente l'iniziativa di riordino nei termini cui sopra strettamente

necessaria per il raggiungimento di rilevanti obiettivi di efficientamento, modernizzazione dell'assetto societario dell'Ente, mantenimento della sua competitività anche a fronte dei profondi cambiamenti che stanno interessando il settore della mobilità e dell'*automotive* in particolare, oltre che di redditività ed economicità della gestione; viste le relazioni di stima del valore economico, alla data del 31 dicembre 2022, delle partecipazioni detenute da ACI nelle Società ACI Global Servizi e ACI Vallelunga oggetto di conferimento nella beneficiaria Ventura S.p.A., relazioni redatte da un professionista indipendente le quali attestano, ai sensi dell'articolo 2.465 del codice civile, che il valore di entrambe le partecipazioni è almeno pari a quello ad esse attribuito ai fini della determinazione dell'aumento di capitale che i Soci intendono fissare nella prospettata operazione di conferimento; preso atto che non risulta sottoposta al Consiglio Generale nell'odierna seduta analoga relazione di stima riferita alla quota del 25,78% del capitale sociale di SARA Assicurazioni, oggetto anch'essa del previsto conferimento da parte di ACI, che risulta tuttora in corso di redazione; ravvisata l'esigenza, anche a fronte di preliminare parere fiscale richiesto da Ventura, di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di verificare la coerenza dell'operazione con le vigenti disposizioni tributarie e di accertare che la stessa non dia luogo nel complesso ad alcun vantaggio fiscale disapprovato dall'ordinamento, verificando nel contempo il corretto regime fiscale applicabile ai previsti conferimenti azionari, onde quantificare con esattezza l'entità degli oneri a carico dell'Ente e la concreta sostenibilità fiscale dell'operazione; ravvisata, conseguentemente, la necessità di rivolgere al riguardo apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) e c), della legge 27 luglio 2000, n.212, al cui esito subordinare l'esecutività dell'operazione, e di acquisire preliminarmente, anche ai predetti fini, la relazione di stima relativa alla quota di partecipazione dell'ACI in SARA Assicurazioni oggetto di conferimento; visto il *business plan* della Società Ventura per il quadriennio 2024-2027 nella nuova configurazione di *holding*, allegato al verbale della riunione sotto la B.3), nel quale vengono evidenziate le fonti di finanziamento previste, rappresentate dai corrispettivi a carico delle Società partecipate a fronte dei servizi di coordinamento finanziario, amministrativo e di pianificazione che saranno alle stesse garantiti da Ventura, oltre che dai dividendi derivanti dalle partecipazioni societarie detenute; considerato che dallo stesso *business plan* emerge una situazione di complessivo equilibrio economico dell'operazione, che presenta previsioni di utile già a partire dall'annualità di attivazione 2024 per stabilizzarsi su una previsione di risultato positivo di circa 630 mila euro nelle annualità 2026 e 2027, con una prospettazione di equilibrio anche sotto il profilo finanziario; tenuto conto che l'ammontare del capitale sociale di Ventura, a conclusione delle previste operazioni di conferimento delle partecipazioni azionarie, è quantificabile nell'importo di circa 189 milioni di euro, salvo diversa determinazione all'esito della Relazione di stima della partecipazione in SARA Assicurazioni in corso di acquisizione; rilevato che l'operazione sottoposta al Consiglio Generale nell'odierna seduta si inserisce in un più ampio quadro programmatico suscettibile di successivi sviluppi secondo quanto rappresentato nella documentazione prodotta e dalla Presidenza in corso di riunione, contemplando: a) l'acquisizione nel corso del 2024 da parte di Ventura dell'intera partecipazione detenuta dalla Società ACI

Infomobility, partecipata da ACI nella misura del 100% del capitale sociale, nella Società di secondo livello Agenzia Radio Traffic S.p.A., oltre alla possibilità di ulteriori, successivi conferimenti di altre partecipazioni societarie di gruppo non *in house*; b) l'eventuale emissione da parte di Ventura, per un importo stimato di 30 milioni di euro, di strumenti finanziari da quotare in un mercato regolamentato come fonte di finanziamento stabile da utilizzarsi per investimenti; c) la possibile attribuzione alla Società Ventura del patrimonio immobiliare dell'Ente anche in funzione del suo successivo conferimento ad un fondo di gestione immobiliare, con l'obiettivo di efficientare l'attuale sistema di gestione e di valorizzare il patrimonio; considerato che dette ulteriori misure costituiscono allo stato elementi conoscitivi in merito alla complessiva portata ed alle finalità dell'operazione utili a supportare le determinazioni rimesse al Consiglio Generale nell'odierna seduta, ma non rientrano nel perimetro dell'odierno provvedimento dovendo costituire oggetto di eventuali, successive deliberazioni degli Organi sulla scorta di specifiche e complete istruttorie; tenuto conto che l'operazione è attuata mediante utilizzo e riconversione di una struttura societaria già detenuta dall'Ente, di fatto già operante come *holding* atipica rispetto alla sola Società ACI Blueteam, senza oneri aggiuntivi a carico dell'ACI connessi alla costituzione di una nuova Società; ritenuto che l'operazione appare tale da non determinare ricadute negative di ordine economico per l'Ente conseguenti in particolare al venir meno della quota di dividendi attualmente percepiti dalla SARA Assicurazioni, essendo previsto l'accollo da parte di Ventura, a seguito della sua nuova configurazione quale Società *benefit*, di oneri allo stato sostenuti da ACI ad integrale compensazione della mancata percezione di detti dividendi e di quelli previsti da ACI Vallelunga e da ACI Global Servizi; considerata la neutralità dell'operazione per il bilancio dell'Ente sotto il profilo patrimoniale e preso atto delle possibili criticità evidenziate dal competente Ufficio dal punto di vista degli effetti finanziari, a fronte della non facile situazione di liquidità in essere per le ricadute sul mercato dell'*automotive* derivanti dai perduranti effetti negativi della pandemia da Covid-19 e dal conflitto in Ucraina; ravvisata conseguentemente la necessità che la complessiva operazione, già dalla sua prima fase attuativa, sia supportata da idonee misure volte a garantire un tempestivo efficientamento delle partecipazioni societarie interessate che assicuri l'effettivo incremento della produttività e fonti aggiuntive di entrata a compensazione di ulteriori costi direttamente sostenuti da ACI, da sottoporre alla preventiva valutazione del Consiglio Generale, fermo restando che l'Ente proseguirà nello sviluppo di analoghe iniziative relativamente ai servizi ed alle attività non interessate dall'operazione di riorganizzazione di Ventura; ritenuto opportuno, pur non sussistendone l'obbligo ai sensi della normativa attualmente vigente, come misura aggiuntiva e volontaria di ulteriore trasparenza ed a fini meramente informativi, inoltrare la presente deliberazione, ancorché non riguardante la costituzione di una nuova Società o l'acquisto di una partecipazione in una Società già costituita, alla Corte dei Conti, tenuto conto del rilievo che l'operazione riveste per l'ACI; ravvisata la compatibilità dell'operazione con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, in quanto la stessa si sostanzia nell'adozione da parte dell'Ente di un nuovo modello di *governance* di talune delle partecipazioni societarie già detenute, in funzione della ottimizzazione ed efficientamento delle relative

gestioni, da realizzare tramite trasformazione in struttura specialistica di *holding* della controllata Ventura, senza nuove acquisizioni societarie che determinino l'ampliamento dell'attuale presenza dell'Ente sul mercato dell'*automotive* o possibili squilibri concorrenziali nel settore; a maggioranza; **autorizza** l'operazione societaria riguardante la Società Ventura S.p.A. nei termini e per le motivazioni di cui in premessa, con conferimento alla stessa delle partecipazioni azionarie attualmente detenute dall'Ente nelle Società ACI Vallelunga, in misura pari al 99,98% del capitale sociale, ACI Global Servizi S.p.A., nella misura del 100% del capitale sociale, e nella SARA Assicurazioni S.p.A., per una quota pari al 25,78% del capitale sociale, previa modifica dello Statuto sociale di Ventura in conformità allo schema di atto allegato al verbale della riunione sotto la lett. B.2) e conseguente qualificazione della stessa come Società *benefit* ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, conferendo mandato al rappresentante dell'Ente di approvare il nuovo Statuto in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci di Ventura. L'esecutività della presente deliberazione rimane subordinata: **a)** all'acquisizione della Relazione di stima sul valore della partecipazione azionaria oggetto di conferimento detenuta nella SARA Assicurazioni, ai sensi dell'articolo 2.465 del codice civile; **b)** alla positiva definizione dell'*iter* autorizzativo presso l'IVASS relativamente a detta quota del capitale sociale della SARA Assicurazioni; **c)** all'esito dell'interpello all'Agenzia delle Entrate in merito ai profili fiscali dell'operazione, che ne confermi la praticabilità e la sostenibilità economica per l'Ente. **E' conferito mandato alla Presidenza** per i conseguenti interventi attuativi e per ogni altro adempimento opportuno e necessario in funzione dell'operazione, ivi compreso lo svolgimento di ulteriori verifiche ed approfondimenti anche con riferimento alla sussistenza in capo a Ventura dei requisiti strutturali ed organizzativi necessari per il puntuale assolvimento della funzione di Società di *holding* ed ai profili evidenziati in premessa riferiti alla garanzia della piena sostenibilità economica per l'ACI. Gli allegati B.1), B.2) e B.3) costituiscono parte integrante della presente deliberazione.". (Astenuto COPPOLA; non partecipante alla votazione TOMBOLATO)

VENTURA Spa

Relazione sulla situazione di Ventura S.p.a. e sulle sue prospettive

INDICE

1. La storia della società	p. 4
2. Il nuovo oggetto sociale di Ventura S.p.a	p. 5
3. La situazione della società	p. 6
4. L'estinzione della società	p. 6
4a. La fusione (inversa) per incorporazione.....	p. 6
4b. La liquidazione.....	p. 7
5. La <i>holding</i>	p. 9
5. Conclusioni	p. 11

1. LA STORIA DELLA SOCIETÀ.

Il presidio del settore turistico costituisce una delle funzioni istituzionali originarie e fondanti dell'Automobile Club d'Italia ("ACI").

Quella turistica è una "*mission*" che ha sempre accompagnato la vita dell'Ente e che, trasversalmente, ne ha plasmato iniziative e attività, modellando contenuti e modalità di erogazione di servizi anche in altri ambiti. Ciò in quanto il turismo di massa nel nostro Paese si è sviluppato grazie ed in parallelo all'avvento e alla progressiva diffusione dell'automobile: il fenomeno turistico in Italia è indissolubilmente legato allo sviluppo dell'automobilismo e, più in generale, all'esigenza di una mobilità sicura e consapevole, presupposto per una corretta fruibilità del territorio e delle bellezze storico culturali del Paese.

Per le proprie finalità istituzionali, chiaramente declinate nello statuto, l'ACI si colloca al centro di queste strette interrelazioni: l'ACI non solo "*rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo*" (art. 1 dello statuto) ma, per specifica missione, "*presidia i molteplici versanti della mobilità*" (art. 4, lett. b, dello statuto) e, appunto, "*promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie*" (art. 4, lett. d, dello statuto).

Il concreto dispiegarsi, nella propria storia, delle competenze istituzionali in campo turistico ha portato l'ACI a strutturarsi e consolidarsi in maniera conforme sotto il profilo organizzativo e gestionale, affrontando ingenti investimenti.

In questo contesto, Ventura S.p.a. ("Ventura" o "Società") ha svolto nel corso degli anni il ruolo di società strumentale, che ha operato nel settore dei viaggi ed in particolare in tre segmenti di attività:

- Business Travel.
- Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), Fairs & Sport.
- Leisure Travel (TSP – Travel Service Provider).

Acquisita nel 2003 dal Gruppo Tonino Perna (PA Investment), Ventura ha poi incorporato la società Sestante ACI S.p.a. Successivamente, nel 2007, a seguito dei deludenti risultati economici e con la precipua finalità di dare un "*respiro internazionale*" alla propria attività, fortemente necessario per incrementare il settore del *business travel*, è entrato nel capitale della Società – in qualità di socio di minoranza, per il tramite della BCD Travel Europe Holding ("BCD") - il Gruppo BCD Travel.

Nel 2019, a seguito dell'intenzione manifestata da BCD di interrompere la *partnership*, Ventura ha costituito una NewCo – poi ceduta a BCD Travel Europe Holding BV, società del Gruppo BCD, nel gennaio 2020 - denominata "BCD Travel Italy S.p.a.", nella quale ha conferito le tre *business units* (business travel, MICE FAIRS & SPORT e TSP), unitamente a tutto il personale subordinato e autonomo, agli assets, a tutti i rapporti attivi e passivi ed alla licenza di agenzia di viaggi (con la sola esclusione del CFO, i contratti RCS/Giro d'Italia ed i relativi referenti/responsabili).

Per effetto del conferimento di cui sopra, Ventura si è pertanto trovata nell'impossibilità di operare direttamente nel proprio settore di attività.

Nel successivo mese di febbraio 2020, Ventura, in attuazione di un progetto in precedenza stabilito, al fine di proseguire ad operare, ancorché indirettamente, nel settore del turismo¹, ha acquistato ACI Blueteam S.p.a. (già Blueteam Travel Network S.r.l) ("ABT"), società *leader* in detto comparto.

2. IL NUOVO OGGETTO SOCIALE DI VENTURA.

Nel corso della trattativa che ha portato alla cessione dell'azienda di Ventura a BCD, per dare consistenza e concretezza alle garanzie rilasciate al *closing*, quest'ultima ha preteso che ACI (in qualità di socio unico di Ventura) assumesse l'obbligo di non cedere o cancellare la Società, per un periodo di cinque anni a partire dalla data di vendita.

Così stando le cose, tenuto conto del nuovo assetto, il 14 dicembre 2022, con delibera adottata dall'assemblea della società iscritta nel Registro delle Imprese di Roma il 3 gennaio 2023, è stato modificato l'oggetto sociale di Ventura: la nuova formulazione dell'articolo 3 dello statuto prevede infatti che *"La Società ha per oggetto le seguenti attività:*

- assunzione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere;

- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili, o anche solo opportuni, per il raggiungimento dell'oggetto sociale".

La precisazione dell'attività che costituisce ora l'oggetto sociale di Ventura – che rientra nelle deliberazioni adottate dal Consiglio Generale di ACI il 24 luglio 2019 (**allegata alla presente**), riguardanti il riassetto societario

¹ Si allega copia delle deliberazioni del Consiglio Generale di ACI del 24 luglio 2019 che ha autorizzato l'operazione.

di Ventura *tout court* - è stata oggetto di comunicazione alla *governance* ACI in data 24 gennaio 2023 ed è stata formalizzata nel presupposto che essa rientrasse nelle deliberazioni adottate nella sopra richiamata seduta del Consiglio Generale.

Ad oggi Ventura ha pertanto natura di “*holding passiva*”, che ai fini tributari effettua, mensilmente, le comunicazioni all’Anagrafe Tributaria di tutti i dati necessari per alimentare l’Archivio dei rapporti con operatori finanziari, come previsto dal D.L. “Salva Italia” n. 201 del 6 dicembre 2011.

Tutto quanto sopra premesso l’Azionista ACI, nella seduta assembleare del 9 marzo 2023 che ha nominato il sottoscritto Amministratore Unico della Società, ha conferito mandato di “*redigere entro 60 giorni dalla sua nomina una relazione, sulla situazione della Società e sue prospettive in ordine ad un eventuale scioglimento anticipato, ad una fusione con la controllata ACI blueteam o ad altro riposizionamento strategico all’interno del Gruppo ACI.*”²

3. La situazione della Società.

Essendo una holding passiva, Ventura non esercita attività economiche in grado di generare ricavi.

A ciò aggiungasi che la controllata ABT non ha distribuito dividendi a causa della crisi determinata dalla pandemia da Covid19, che ha generato una riduzione del patrimonio netto della stessa controllata pari a 3,67mln€.

Dal punto di vista finanziario, la Società ha disponibilità sui conti correnti bancari per 130k€, crediti verso la controllata per 481k€ e debiti per complessivi 10,460mln€, come di seguito dettagliati:

- verso il socio ACI, per il Finanziamento di 5,65mln€, così composto:
 - finanziamento bullet di 2,65mln€, erogato in data 29 luglio 2019, durata 24 mesi; la scadenza è stata prorogata al 27 gennaio 2023; interesse nominale annuo pari all'1%;
 - finanziamento bullet di 3mln€ erogato in data 14 maggio 2021, durata di 36 mesi, scadenza 14 maggio 2024, interesse nominale annuo pari allo 0,65%, per i primi 24 mesi, mentre, per i successivi 12 mesi gli interessi passivi dovuti da Ventura sul finanziamento saranno calcolati allo stesso tasso debitore applicato ad ACI dall'istituto bancario che assicura all'Ente i servizi di cassa, la cui individuazione è oggetto di gara pubblica nel corso del presente anno;

² Si **allega** copia della delibera assembleare di modifica dell’oggetto sociale.

- verso la controllata ABT, finanziamento bullet di euro 2,63mln€, scadenza 31 dicembre 2023, interesse nominale annuo pari all'1%;
- verso Banca Valsabbina Soc. coop. p.a., finanziamento di € 2,17 mln€, erogato il 2 marzo 2020, durata 60 mesi, rata mensile di 48k€.

Stanti le premesse, dopo approfondimenti e verifiche svolte con i consulenti della Società sotto i differenti profili giuridici, economico-aziendali e tecnico-amministrativi, ritengo sia possibile ipotizzare due percorsi, profondamente differenti tra loro, con effetti divergenti:

- a. l'estinzione di Ventura, ovvero
- b. il mantenimento della *holding* Ventura.

4. L'estinzione della società.

L'estinzione di Ventura può perfezionarsi, alternativamente,

- mediante fusione "inversa" per incorporazione nella controllata ABT, ovvero
- mediante liquidazione e conseguente assegnazione dell'intero patrimonio al socio ACI.

4a. La fusione (inversa) per incorporazione.

La fusione c.d. inversa si concretizza con l'incorporazione della società partecipante (Ventura) nella partecipata (ABT) che, in via generale, rileva le attività e le passività dell'incorporata.

L'incorporazione mediante fusione di una società interamente partecipata rappresenta, sotto il profilo giuridico, una valida alternativa alla sua messa in liquidazione, per addivenire al medesimo risultato finale, ossia l'estinzione giuridica del soggetto partecipato ed il trasferimento dell'intero suo patrimonio (attività e passività) in quello della società incorporante. Tale operazione può avere la stessa applicazione e validità anche nel caso di fusione inversa, come nella fattispecie concreta, nella quale la società partecipante Ventura – che va estinta – verrebbe incorporata nella partecipata ABT ed alla stessa verrebbe trasferito il suo patrimonio.

La fusione a scopo di estinzione della società è perfettamente compatibile con il vigente ordinamento tributario, che riconosce piena libertà di scelta circa il *modus procedendi* di estinzione di una società, come confermato sia dalla Relazione accompagnatoria al D. Lgs. 128/2015, sia da un oramai consolidato orientamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. risposta all'interpello 30 aprile 2020 n. 123), che considera non abusiva la

condotta di chi opti per l'estinzione di una società tramite fusione, piuttosto che attraverso l'istituto della liquidazione.

Sotto altro profilo, il Principio Contabile O.I.C. 4 riconosce alla fusione inversa con scopo estintivo gli stessi effetti della speculare operazione di fusione per incorporazione, sancendone la piena legittimità.

Pertanto, il patrimonio netto (totale) post-fusione inversa deve essere pari al patrimonio netto (totale) post-fusione diretta, in quanto il valore complessivo delle due società - incorporante e incorporata - è sempre lo stesso.

Con il perfezionamento di detta operazione ACI, che prima era titolare in senso economico, del patrimonio di ABT in via mediata ed indiretta attraverso la *holding* Ventura, lo diventerebbe ora *direttamente*, attraverso la titolarità della partecipazione alla stessa attribuita.

Ciò posto, corre l'obbligo di segnalare una tematica che può rappresentare una criticità, nel caso si dovesse procedere con la descritta operazione; infatti, questa operazione di fusione inversa determinerebbe la rilevazione di una differenza contabile di fusione (c.d. disavanzo), che si origina dalla differenza tra:

- i. il valore della partecipazione della controllata nel bilancio della controllante e
- ii. il patrimonio netto della stessa controllante.

Ciò in quanto il valore della partecipazione in ABT iscritto nell'attivo patrimoniale di Ventura è maggiore del patrimonio netto della stessa Ventura.

Questo disavanzo da fusione (cfr. Principio Contabile O.I.C. 4 e art. 2504-bis c.c.) dovrà essere imputato, se possibile, ad avviamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 2426, primo comma, n. 6,) c.c., o, in alternativa, contabilizzato a conto economico.

In base ai calcoli effettuati simulando gli effetti contabili della fusione con i dati al 31 dicembre 2022, emerge una differenza, a titolo di disavanzo, di circa 20mln€ da imputarsi, come detto, ad avviamento; questo comporterebbe l'iscrizione di ammortamenti per circa 2mln€ per i successivi 10 anni (peraltro non deducibili fiscalmente) in capo ad ABT, in relazione ai quali non sussistono certezze che possano essere assorbiti dal conto economico in tutti gli anni, con ciò determinando possibili perdite di esercizio che, come noto, ACI non potrebbe ripianare, essendo ABT società mercato.

L'ipotesi di imputazione a conto economico, per scelta, del disavanzo da fusione non è percorribile, per l'evidente ragione che ne

conseguirebbe un'integrale perdita del patrimonio netto della società, con conseguente avveramento di una causa di scioglimento della stessa società.

A ciò aggiungasi che ABT, secondo l'attuale situazione finanziaria e i piani elaborati per i prossimi anni, non avrebbe le risorse finanziarie per restituire ad ACI il finanziamento che la stessa ha erogato a favore di Ventura, per un importo di 5,65mln€ ("Finanziamento"); la stessa ABT si è dovuta finanziare all'esterno per la sua attività e deve rispettare i piani di rimborso dei propri debiti finanziari.

Sul piano fiscale, la fusione è "neutra" per quanto riguarda i valori patrimoniali; ha tuttavia delle limitazioni laddove le società partecipanti alla fusione, o anche una di esse, possieda perdite fiscali pregresse. Infatti, il TUIR prevede la sussistenza dei c.d. "requisiti di vitalità", ovvero il mantenimento di un ammontare di ricavi e di spese per il personale superiore al 40% di quello medio degli ultimi due esercizi precedenti; ed inoltre, tale "verifica" va effettuata anche con riferimento alla frazione di esercizio in cui avviene la fusione. Questa limitazione deve essere considerata nella ipotesi di fusione in commento, avendo ABT perdite fiscali pregresse per circa 6mln€ (maturate negli ultimi anni di ridotta attività causa pandemia), ed essendo necessario procedere alla verifica dei "requisiti di vitalità" anche per Ventura, verifica che, con ragionevole certezza, non avrebbe risultati positivi; sarebbe necessario quindi presentare preventivamente un interpello (dall'esito incerto) all'Agenzia delle Entrate, per verificare la possibilità di disapplicare la norma e quindi utilizzare le perdite fiscali in compensazione di redditi futuri.

4b. La liquidazione.

La liquidazione volontaria, come noto, è la procedura di scioglimento della società che determina la cessazione dell'attività aziendale e che si conclude, previa liquidazione dell'attivo ed estinzione delle obbligazioni sociali, con la cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese.

Stante la sostanziale unicità dell'asset posseduto da Ventura (il 100% del capitale di ABT), in sede di liquidazione, al fine di mantenere il controllo di ABT, l'unica strada percorribile è quella della assegnazione dello stesso asset ad ACI.

Detta operazione, sotto il profilo fiscale, ha natura realizzativa al valore normale.

Nella fattispecie, la liquidazione determinerebbe l'emersione in capo ad ACI di un plusvalore (circa 20mln€), rispetto al valore di Ventura

iscritto nel proprio bilancio, che è assimilato fiscalmente ai dividendi e quindi tassato al 24% (circa 5mln€).

Inoltre, la liquidazione di Ventura comporterebbe un'ulteriore "perdita" in capo ad ACI in misura pari al Finanziamento (5,65mln€) che, stante la situazione finanziaria di Ventura, dovrà essere oggetto di formale rinuncia da parte di ACI.

Per completezza, faccio presente che la liquidazione determinerebbe altresì analoga rinuncia del finanziamento erogato da ABT in favore di Ventura per complessivi 2,6mln€.

5. La Holding.

Al fine di un'efficiente gestione delle partecipazioni detenute da ACI nelle c.d. "società mercato" direttamente possedute e di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica, può ipotizzarsi di "utilizzare" Ventura quale *holding* debitamente strutturata e patrimonializzata.

Infatti, Ventura possiede l'intero capitale di ABT e potrebbe essere destinataria del conferimento da parte di ACI del 25,78% del capitale di Sara Assicurazioni S.p.a. ("Sara"), del 99,98% del capitale di ACI Vallelunga S.p.a. ("Vallelunga") e del 100% del capitale di Aci Global Servizi S.p.a. ("AGS") (congiuntamente "Società Mercato"), operazioni da attuarsi in una o più tranches, all'esito del compimento dei percorsi autorizzativi da parte dell'IVASS, per quanto concerne Sara Assicurazioni S.p.a. e, più in generale, da parte di competenti organi deliberanti di ACI.

Preliminarmente, che ACI possa detenere una *holding* di partecipazioni in società strumentali o *in house* - circostanza pacificamente ammessa per gli enti locali – non è materia espressamente disciplinata dal TUSPP per gli enti pubblici non economici, né oggetto di specifica disciplina nel vigente Regolamento di Governance. Pertanto, ho ritenuto opportuno acquisire un parere del [REDACTED] (**allegato alla presente**), la cui disamina conclude per la piena legittimità in capo ad ACI, ente pubblico non economico e la piena compatibilità con il vigente Regolamento di Governance dalla stessa adottato, a detenere una *holding*³.

³ La dottrina che ha approfondito il tema di cui trattasi (A. Caprara) ha chiaramente affermato che "il TUSPP non pone preclusioni alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni in holding pure, purché le stesse siano funzionali a realizzare un assetto partecipativo coerente con i principi che ispirano l'architettura normativa su cui poggia il TUSPP (p. 899); "in sintesi: il TUSPP (e, più ampiamente, l'ordinamento giuridico) non pone preclusioni di ordine generale all'articolazione dell'organizzazione delle partecipazioni pubbliche attraverso l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società direttamente o indirettamente controllate attraverso una società holding pura da parte di amministrazioni pubbliche" (p. 911); "alla luce dell'analisi sopra condotta, si può conclusivamente affermare che, pur essendo necessaria in sede di ricognizione (straordinaria e periodica) dar conto dell'esistenza di una società holding con funzioni di mera partecipazione in altre società o enti, la stessa non è necessariamente destinata a subire un processo di cessione-dimissione, fusione o liquidazione, né ad essa potranno essere precluse operazioni che sono coerenti con il ruolo di coordinamento dell'azione comune dei soggetti pubblici partecipanti" (p. 917).".

Ove si decidesse di procedere in questa direzione e quindi di finalizzare tale operazione di riorganizzazione, sarebbe necessario verificare preventivamente se i conferimenti suddetti possano effettuarsi in regime di neutralità fiscale, o se possa comunque applicarsi il regime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177 del TUIR, in base al quale le partecipazioni conferite possono essere iscritte nel patrimonio della conferitaria (Ventura) allo stesso valore fiscalmente riconosciuto in capo alla conferente (ACI); Ventura, a tal fine ed in via cautelativa, dovrebbe presentare apposita istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, per avere conferma dell’applicabilità del regime di neutralità fiscale testé rappresentato.

A tale riguardo, **si allega parere** del ██████████, dal quale traspare fiducia circa il positivo riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza *de qua*.

Si ritiene di poter ragionevolmente finalizzare tutti i conferimenti, previa valutazione delle sottostanti partecipazioni ai sensi dell’art. 2343 *ter* c.c., entro l’anno corrente.


Dal punto di vista patrimoniale, evidenzio come le partecipazioni nelle Società Mercato da conferire in Ventura siano iscritte nel bilancio ACI al 31 dicembre 2022, con i seguenti valori:

- quanto a 160.944mln€, per il 25,78% di Sara (partecipazioni acquistate negli anni 2017/2019);
- quanto a 17.233.067mln€, per il 100% di AGS;
- quanto a 8.459.418mln€, per il 99,98% di Vallelunga.

Successivamente al conferimento, può altresì ipotizzarsi l’emissione di un bond (da quotare in un Mercato Regolamentato) (“Bond”) da parte di Ventura, per un importo indicativo di circa 30 mln€, come fonte di finanziamento stabile della Società, da utilizzarsi in investimenti, secondo un piano da definire in un secondo momento.

È appena il caso di evidenziare che, ai fini dell’emissione del Bond, il conferimento del 25,78% del capitale di Sara valorizzerebbe e potenzierebbe Ventura ai fini della necessaria solidità prospettica sia in termini patrimoniali e reddituali (l’attivo di Ventura raggiungerebbe il livello di oltre 200 mln€), che di flussi finanziari.

Il tutto, come di seguito descritto.



1

Dal punto di vista economico-finanziario, per effetto dei sopra descritti conferimenti e per effetto dell'emissione del Bond, vanno tenuti presente costi e ricavi della Società, come di seguito sinteticamente riassunti.

Costi: costi di governance, per servizi rivolti alle controllate (finanziari, amministrativi, direzione e coordinamento), per strutturazione in relazione alle specifiche esigenze connesse anche con la quotazione del Bond, che renderà necessaria una organizzazione *ad hoc* e l'avvio di collaborazioni con specifiche professionalità, oneri finanziari per l'avvio dell'operazione di quotazione (da ripartire pro-quota su un periodo decennale), che – in questa fase preliminare, anche considerando una notevole volatilità dei mercati in una congiuntura di tassi crescenti – si ritiene di stimare prudenzialmente su livelli non inferiori al 6,5%.

Ricavi: specifici compensi da parte delle Società Mercato a copertura – parziale – dei maggiori costi, perlomeno a fronte dell'attività di coordinamento finanziario, amministrativo, di pianificazione (la *holding* supporterebbe gli "organi politici" delle Società Mercato nelle decisioni strategiche), dividendi distribuiti dalle Società Mercato partecipate.

A tale ultimo riguardo, non può non evidenziarsi il diverso trattamento fiscale che avrebbero i dividendi: la tassazione (24%) verrebbe infatti applicata sul 5% dei dividendi incassati da Ventura, a fronte della tassazione del 24% dell'intero importo dei dividendi attualmente percepiti da ACI, con un **risparmio fiscale** stimabile nell'ordine di circa 2,3mln€ annui (in ipotesi di percezione di dividendi in misura pari a 10mln€).

6. Conclusioni

In buona sostanza, riguardo alle due possibili ipotesi di estinzione di Ventura:

- la fusione inversa comporterebbe l'estinzione della Società, ma anche **significativi rischi operativi** in capo ad ABT, per lo stanziamento della quota annuale dell'ammortamento dell'avviamento e **problematiche di carattere finanziario**, derivanti dalla restituzione del Finanziamento ad ACI;
- l'ipotesi liquidazione sarebbe percorribile a **condizioni finanziariamente dispendiose**, a causa del carico fiscale in capo ad ACI che ne conseguirebbe e alla perdita, sempre in capo ad ACI, del Finanziamento.

Pertanto, entrambe le ipotesi di estinzione comportano rischi, problematiche e significativa onerosità.

Al contrario, l'ipotesi che ACI utilizzi una *holding* di partecipazione ai fini della gestione della **crescita e dello sviluppo delle attività mercato** appare non solo giuridicamente perseguibile – e quindi compatibile con il vigente ordinamento - e vantaggiosa dal punto di vista fiscale, ma anche valutabile positivamente dal punto di vista economico, considerando la grande potenzialità che detto assetto organizzativo può rappresentare e adeguata in termini di segregazione delle attività mercato da quelle di carattere istituzionale/pubblico. Nell'operazione di riorganizzazione nel suo complesso come sopra illustrata, ricorrerebbero quei principi di efficiente gestione delle partecipazioni e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, considerati dalla prevalente giurisprudenza elementi essenziali ed indispensabili per legittimare la detenzione di una *holding* da parte di un ente pubblico.

Allegato "B" all'atto raccolta n.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società per Azioni avente la denominazione: "VENTURA S.p.A." (la "Società").

"VENTURA S.p.A." è una società strumentale all'Ente Pubblico - ACI Automobile Club d'Italia.

La società può introdurre accanto alla denominazione le parole "Società Benefit" o l'abbreviazione "S.B.". Pertanto, la società può utilizzare nella documentazione e nella corrispondenza verso terzi la seguente dicitura: "VENTURA S.p.A. Società Benefit" o in forma abbreviata "VENTURA S.p.A. S.B.", ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384 (legge di stabilità 2016).

ART. 2) La Società ha sede legale a **Roma**.

La pubblicità del trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione c.c.

La Società, con deliberazione assunta a norma di legge, può istituire e chiudere altrove sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici e rappresentanze.

ART. 3) La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- assunzione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere;
- finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate.

In particolare, l'attività della società dovrà essere svolta tramite altre società e imprese partecipate operanti nell'ambito dei settori in cui persegue i suoi scopi l'ente pubblico ACI Automobile Club d'Italia, tra cui a titolo esemplificativo:

- studio dei problemi automobilistici;
- presidio dei molteplici versanti della mobilità, in linea con i principi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- sviluppo del turismo dell'automobilista, in tutte le sue forme, nazionale ed internazionale;
- istruzione dell'automobilista ed educazione dei conducenti degli autoveicoli, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, diretta a facilitare l'uso di autoveicoli;
- svolgimento di ogni azione per lo sviluppo di attività sportive automobilistiche e motociclistiche, ivi compresa la costruzione e la gestione di autodromi ed impianti specifici per la sicurezza stradale;
- acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e

diritti immobiliari per conto proprio o di A.C.I.;

- in via generale, ogni attività necessaria e/o utile per il perseguimento degli interessi dell'automobilismo.

La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili, o anche solo opportuni, per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

In qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo unico, commi 376-384, la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Specificamente le finalità di beneficio comune che la società intende perseguire sono:

- l'implementazione di attività di supporto, erogazione di contribuzioni e/o di sovvenzioni e/o altre forme di provvidenze, con l'obiettivo di porre l'automobilista al centro di un percorso di crescita, promuovendo iniziative adeguate ed efficaci, nel pieno rispetto della sicurezza, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;

- la promozione di sinergie con enti, istituzioni e altri soggetti attivi nel settore dell'automotive, nonché nel campo della formazione ed educazione dell'automobilista;

- la promozione del dibattito culturale e scientifico sui temi riguardanti la sicurezza stradale;

- il presidio dei versanti della mobilità;

- la diffusione della cultura dell'auto, in linea con i principi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza stradale e, in generale, della sicurezza e della valorizzazione del territorio.

Le finalità di beneficio comune saranno perseguite mediante la produzione dei seguenti effetti positivi nei confronti di A.C.I., Automobile Club Federati, enti, associazioni e altri portatori di interesse nel settore automobilistico e della mobilità in genere:

- eccellenza nell'offerta di servizi, in termini di efficacia, appropriatezza, sicurezza, tempestività ed accessibilità;

- sviluppo dell'occupazione nel settore dell'automotive;

- fornitura ai propri dipendenti, ai dipendenti di A.C.I, agli *stakeholders* e ai soci A.C.I. di percorsi volti a sviluppare competenze e capacità, attraverso la formazione e l'esperienza qualificata;

- promozione e diffusione di pratiche e modelli di innovazione sostenibile;

- trasmissione di modelli e sistemi organizzativi aziendali progettati per il miglioramento sostenibile dei metodi e delle attività, al fine di stabilire una missione ed indirizzare le risorse a generare maggiore valore sociale;

- promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed enti,

anche con l'obiettivo di favorire - nell'interesse dell'automobilista - la più efficace integrazione tra attività assistenza, di educazione e, in via più generale, di supporto.

ART. 4) La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

CAPITALE SOCIALE - PRELAZIONE

ART. 5) Il capitale sociale è determinato in Euro 27.765.000 (ventisette milioni settecentosessantacinquemila) ed è rappresentato da azioni ordinarie numero 27.765.000 (ventisette milioni settecentosessantacinquemila) di nominali Euro 1,00 (uno) cadauna.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 c.c.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di nuove azioni aventi diritti diversi da quelle già in circolazione ed anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

I finanziamenti che i soci dovessero effettuare in conto capitale, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, si intendono infruttiferi di interessi.

La Società può acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate sotto l'osservanza delle norme in vigore.

ART. 6) Le azioni della Società sono trasferibili.

ART. 7) La società non può emettere strumenti finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni.

ASSEMBLEE

ART. 8) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione di cui all'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione. Le assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge. Le convocazioni, sia delle assemblee ordinarie che straordinarie,

possono essere comunque effettuate anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato.

Il luogo di convocazione o di riunione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quanto è indicato nell'avviso di convocazione.

ART. 9) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e la seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Fatto salvo quanto di seguito previsto, tale avviso dovrà essere pubblicato sulla G.U. ovvero sul quotidiano "Il Corriere della Sera" o il "Sole 24 Ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, il soggetto che procede alla convocazione potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente anche con la pubblicazione sulla G.U. ovvero sui predetti quotidiani):

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax inviato ai soggetti sopra indicati, con rapporto positivo di trasmissione;
- d) messaggio di posta elettronica inviato a tutti i soggetti sopra indicati, a condizione che questi ultimi, entro la data stabilita dell'assemblea, abbiano confermato per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

ART. 10) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.

Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

ART. 11) L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in

prima e seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 c.c

I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

ART. 12) La nomina delle cariche sociali, se non avviene per acclamazione unanime, si fa a maggioranza relativa del capitale intervenuto.

ART. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in assenza, da altra persona scelta dai soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori anche non soci.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, indicando le modalità ed il risultato, identificando i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale, che deve essere trascritto senza indugio sull'apposito libro delle assemblee, devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

ART. 14) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, alle condizioni di cui all'art. 11 comma 3 d.lgs. 175/2016 e ferma restando la norma e la conseguente facoltà prevista dal precedente comma 2 dello stesso anzidetto articolo, in tema di organo amministrativo delle società a controllo pubblico.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura stabilita dalla vigente normativa applicabile.

Essi durano in carica per il periodo che l'assemblea di volta in volta determina che non potrà superare tre esercizi. I membri eletti sono rieleggibili.

Nel caso venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione favorevole del Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la metà o la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio è decaduto, senza diritto all'indennizzo per gli amministratori decaduti, e l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza.

L'assemblea determina il compenso al Consiglio di Amministrazione

oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 15) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Può nominare pure un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

E' esclusa la carica di vicepresidente.

ART. 16) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, ogni volta che gli affari sociali lo esigano.

Sarà inoltre convocato quando ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno due amministratori o almeno due membri del Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per telegramma, per telefax o per posta elettronica ai Consiglieri ed ai Sindaci Effettivi in carica, almeno cinque giorni prima della riunione; almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza. Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato (se nominato) forniranno a ciascun Consigliere prima della riunione, la documentazione relativa alle materie indicate all'ordine del giorno.

In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

ART. 17) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e che le deliberazioni vengano assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione solo nel caso in cui coincida con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

È comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, ancorché non convocato, qualora vi prendano parte tutti componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e tutti i membri effettivi in carica del Collegio Sindacale.

ART. 18) Al Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ivi comprese tutte le operazioni con Istituti di credito ed il rilascio di fidejussioni, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato

all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti degli statuti alle disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2365 c.c. si applica in ogni caso l'art. 2436 c.c.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché la rappresentanza e la cura delle Pubbliche Relazioni, e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

L'Organo Amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei Soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'oggetto sociale.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

ART. 19) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Amministratore Delegato determinando i contenuti della delega, nei limiti di Legge e di statuto.

Il Consiglio definisce inquadramento e poteri del Direttore Generale, il quale deve essere nominato dall'Assemblea.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La retribuzione fissa e variabile dell'Amministratore Delegato e del Direttore generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 20) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge.

La composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato, nella misura stabilita dalla vigente normativa applicabile.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

La revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di Revisione Legale iscritta nell'apposito Registro; la medesima delibera di nomina ne determina il compenso.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila: - sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di Governance ACI; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento; - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione; - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

ART. 21) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio provvede alla redazione del Bilancio d'esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. L'inventario deve essere compilato e presentato nel termine e con le modalità più adeguate e con l'osservanza delle norme in proposito previste dalle leggi vigenti.

La società redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge 208/2015 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 sempre annesso alla anzidetta legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

ART. 22) Sulla ripartizione degli utili dell'esercizio, dedotta una quota del 5% (cinque per cento) da assegnare al Fondo di Riserva

Legale, delibera l'assemblea che approva il bilancio.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 23) In caso di scioglimento e liquidazione della Società, l'assemblea, nei casi previsti dalla legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24) Mezzi di telecomunicazione e corrispondenza - E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni degli organi collegiali della società.

Nell'avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio.

Le comunicazioni con la società, ove sia richiesta lettera raccomandata, potranno svolgersi in alternativa mediante posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 82/2005.

ART. 25) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.

Proiezioni holding Ventura – Conto economico

VENTURA

	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI:					
Recupero costi centrali	22.500,00	9.300.000,00	9.400.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Dividendi Sara	22.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Dividendi: Acì Global Servizi		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Dividendi: ACI blueteam		500.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
COSTI:					
Costi di governance	354.000,00	6.505.000,00	6.405.000,00	8.867.000,00	8.867.000,00
Consulenze Amministrative Fiscali	105.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Società di revisione & Outsourcing Amministrativo	7.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Outsourcing ACI blueteam	9.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Assicurazione D&O	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di gestione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
Personale	15.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Interessi passivi finanziamento ACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi finanziamento ACI blueteam	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi finanziamento Banca LaValsabbina	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi finanziamento bancario	94.500,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Costi benefit		320.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		5.000.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
RISULTATO	-331.500,00	2.795.000,00	2.995.000,00	633.000,00	633.000,00

Ricavi:

Recupero costi centrali di governance, consolidato, supporto finanziario.

Dividendi, previsti dividendi da tutte le controllate.

Costi:

L'amministrazione sarà data in outsourcing
Interessi per un finanziamento bullet di 8 milioni al tasso del 4% nel 2024 e successivamente al 3%

Previsti costi benefit verso aci



	2023	2024	2025	2026	2027
ATTIVO	226.899.667,00	233.616.376,82	236.004.376,82	236.077.575,82	236.710.575,82
Partecipazione ACI blueteam	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00
Partecipazione Sara	161.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00	161.000.000,00
Partecipazione Radio Trafic	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Partecipazione ACI Global Servizi	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
Partecipazione ACI Vallelunga	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Crediti	549.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa e Banche	15.170.000,00	21.936.376,82	24.324.376,82	24.397.575,82	25.030.575,82
PASSIVO	25.245.091,18	29.166.801,00	28.559.801,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Finanziamento Socio ACI	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento controllata ACI blueteam	2.633.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Valsabbina	1.766.801,00	1.166.801,00	559.801,00	0,00	0,00
Debiti vs controllate per cash pooling	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Finanziamento Bancario		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Debiti a breve (fornitori)	194.645,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETTO	201.654.575,82	204.449.575,82	207.444.575,82	208.077.575,82	208.710.575,82
Capitale sociale	189.050.000,00	189.050.000,00	189.050.000,00	189.050.000,00	189.050.000,00
Riserve	13.478.514,42	13.508.770,45	13.508.770,45	13.508.770,45	13.508.770,45
Utili esercizi precedenti	30.256,03	0,00	2.795.000,00	5.790.000,00	6.423.000,00
Perdite esercizi precedenti	-572.694,63	-904.194,63	-904.194,63	-904.194,63	-904.194,63
Risultato esercizio	-331.500,00	2.795.000,00	2.995.000,00	633.000,00	633.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La partecipazione Radio Trafic verrà acquistata nel 2024.

La gestione del cash pooling il primo anno porterà 15 milioni nei conti correnti della holding, previsti 20 milioni per gli anni successivi. Non sono stati calcolati eventuali interessi attivi in quanto saranno ribaltati alle controllate con un minimo spread.

A seguito chiusura di tutti i finanziamenti in essere nel 2023, nell'anno 2024 si dovrà richiedere un finanziamento bulleti di 8 milioni da restituire alla scadenza del 5° anno.

	RENDICONTO FINANZIARIO 2023	RENDICONTO FINANZIARIO 2024	RENDICONTO FINANZIARIO 2025	RENDICONTO FINANZIARIO 2026	RENDICONTO FINANZIARIO 2027
A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA					
Utile / (perdita) dell'esercizio	(331.500)	2.795.000	2.995.000	633.000	633.000
Imposte sul reddito					
Interessi passivi / (interessi attivi)	177.000	380.000	280.000	240.000	240.000
(Dividendi)		(9.000.000)	(9.100.000)	(9.200.000)	(9.200.000)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività					
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessi	(154.500)	(5.825.000)	(5.825.000)	(8.327.000)	(8.327.000)
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN</i>					
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante nei	0	0	0	0	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	(154.500)	(5.825.000)	(5.825.000)	(8.327.000)	(8.327.000)
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>					
Decremento / (incremento) delle rimanenze					
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti		549.667	0	0	0
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori	120.717	(44.646)	0	0	0
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi	22.240	0	0	0	0
Incremento (decremento) dei ratei e risconti passivi	48.438	0	0	0	0
Altre variazioni del CCN	15.747.048	4.850.000	0	(559.801)	0
Totale variazioni del capitale circolante netto	15.938.443	5.355.021	0	(559.801)	0
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	15.783.943	(469.979)	(5.825.000)	(8.886.801)	(8.327.000)
<i>Altre rettifiche</i>					
Interessi incassati / (pagati)	(177.000)	(380.000)	(280.000)	(240.000)	(240.000)
(Imposte sul reddito pagate)					
Dividendi incassati		9.000.000	9.100.000	9.200.000	9.200.000
(Utilizzo dei fondi)					
Altri incassi / pagamenti					
Totale altre rettifiche	(177.000)	8.620.000	8.820.000	8.960.000	8.960.000
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	15.606.943	8.150.021	2.995.000	73.199	633.000
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	15.606.943	8.150.021	2.995.000	73.199	633.000
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					
(investimenti) in immobilizzazioni finanziarie		(500.000)	0	0	0
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	0	(500.000)	0	0	0
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO					
<i>Mezzi di terzi</i>					
Accensione finanziamenti		8.000.000			
(Rimborso finanziamenti)	(592.017)	(8.883.645)	(607.000)	0	0
Incremento (rimborso) debiti verso società di leasing					
<i>Mezzi propri</i>					
Aumento di capitale a pagamento					
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO C)	(592.017)	(883.645)	(607.000)	0	0
<i>check (deve fare zero)</i>					
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	15.014.926	6.766.377	2.388.000	73.199	633.000
<i>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</i>					
Disponibilità liquide A INIZIO ESERCIZIO	155.074	15.170.000	21.936.377	24.324.377	24.397.576
Disponibilità liquide A FINE ESERCIZIO	15.170.000	21.936.377	24.324.377	24.397.576	25.030.576

Punti di forza e Opportunità

- Linee guida di approccio al mercato comuni
- Assistenza a tutte le linee di business da parte della holding
- Mission aziendale condivisa e dettata dalla holding
- Strategie e progetti condivisi e a cui tutti possono portare valore aggiunto
- Risparmio di costi centrali, quali investimenti in software, amministrazione, risorse umane. Costi centrali e generali.
- Gestione centralizzata della liquidità finanziaria (Cash Pooling)
- Utilizzo della leva finanziaria per incrementare il ROE
- Finanziamenti alle partecipate
- Previsioni strategiche di gruppo, budget & business plan di gruppo
- Consolidato fiscale
- In tema di mobilità un punto di riferimento per tutto il mercato
- Sviluppo di progetti comuni a tutte le partecipate
- Approccio di gruppo verso il cliente, al quale possono essere offerti più servizi
- Unità di vedute di tutti i vertici delle partecipate
- Sinergie tra le partecipate